SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 262**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 1990, n. 318.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263.

Il titolo è sostituito dal seguente: «Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente colpiti dall'invasione del Kuwait e dalla conseguente situazione di crisi determinatasi nel Golfo Arabico-Persico».

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «interessati dalla crisi del Golfo Persico» *sono sostituite dalle seguenti:* «colpiti dall'invasione del Kuwait e dalla conseguente situazione di crisi determinatasi nel Golfo Arabico-Persico».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2437):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 21 settembre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 settembre 1990, con pareri della commissione 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 settembre 1990.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 settembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5105):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1990.

Esaminato dalla III commissione il 9 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 31 ottobre 1990.

90G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1990.

Proroga, per la regione Veneto, dei termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge, il quale reca ai commi 1 e 3 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1990) che ha individuato i comuni, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla legge sopracitata;

Visto il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazioni di impatto ambientale relativo agli interventi di cui alla legge n. 424/89, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990);

Considerato che il comune di Venezia con nota n. 407 in data 10 settembre 1990 ha formulato una richiesta di riapertura del termine già individuato ai sensi dell'art. 6, ultimo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, motivandola con la necessità di inserire i progetti non ancora finanziabili e già cantierabili in un quadro di riferimento urbanistico e normativo adeguato, peraltro in fase di imminente approvazione da parte della stessa amministrazione comunale;

Considerato che la regione Veneto, con nota in data 28 settembre 1990, ha rappresentato la propria adesione alla richiesta avanzata dal comune di Venezia, purché il termine da differire riguardi esclusivamente le iniziative previste dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 424/89;

Considerato che con la citata nota è stato altresì richiesto che il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 venga prorogato, al fine di consentire l'esame e l'approvazione da parte della regione stessa, delle domande di finanziamento delle iniziative ex art. 1, comma 1, ancora pendenti e di quelle ex art. 1, comma 3, che saranno presentate entro il nuovo termine;

Visto il telex in data 19 ottobre 1990 con il quale il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, in riferimento alla nota del Ministero del turismo e spettacolo in data 13 ottobre 1990, ha comunicato il proprio assenso alla proroga dei termini ex art. 5, comma 4 ed ex art. 6 ultimo capoverso del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, limitatamente alle iniziative previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 424/89, così come richiesto dalla regione Veneto;

Ritenuto per le motivazioni sopraesposte di dover procedere, limitatamente alla sola regione Veneto che ne ha fatto espressa richiesta, ed in base alla proroga dei termini citati, al fine di consentire l'operatività della legge n. 424/89;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla regione Veneto il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 relativo all'approvazione degli interventi da parte del presidente della giunta regionale è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande fissato dall'art. 6, ultimo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 è prorogato, limitatamente alla regione Veneto ed agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

Il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

90A4764

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1990.

Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici del Kuwait e misure urgenti relative ai beni dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Vista l'istanza del 7 settembre 1990 presentata dall'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita per conto della società United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.), tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 dei citati decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al divieto di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, è autorizzato il compimento con la società United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta società della propria ordinaria attività di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonché ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A4793

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 ottobre 1990.

Autorizzazione alla Innovazione vita S.p.a., in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste la domanda in data 11 dicembre 1989, e le successive integrazioni e modificazioni, in data 2 aprile 1990, 23 maggio 1990, 11 giugno 1990, 26 giugno 1990, con le quali la società Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986 e riassicurativa nel ramo I;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 022536, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1990;

Viste le lettere n. 022812 del 2 agosto 1990, n. 022876 del 10 agosto 1990 e n. 022874 del 10 agosto 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la SAI - Società assicuratrice italiana S.p.a., si è impegnata a non cedere a terzi il controllo della società Innovazione vita S.p.a. nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La società Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.742, e riassicurativa nel ramo I.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della Innovazione vita S.p.a. se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni generali di polizza;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato;

18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale od al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 3);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione a premio unico, di cui al precedente punto 4);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione a premio unico, di cui al precedente punto 5);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4% senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 6);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 7);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 9);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 10);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precendente punto 11);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precendente punto 12);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precendente punto 17);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

43) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

44) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

45) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione delle tariffe di cui al punto 45);

47) condizioni generali di polizza, per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico ed annuo;

48) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

49) regolamento della gestione interna denominato «Innovazione»;

50) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 50);

52) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 50);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 52);

54) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 54);

56) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 50) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

57) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 52) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

58) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 54) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

59) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

60) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 59);

61) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico. comprese le condizioni di applicazione;

62) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 61);

63) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente di un importo costante pari al 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

64) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 63);

65) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

66) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 65);

67) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 63) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

68) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 65) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

69) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

70) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 69);

71) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

72) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 71);

73) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

74) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 73);

75) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 75), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

77) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte e di invalidità totale o permanente;

78) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 77), comprensive delle relative condizioni di applicazione;

79) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente;

80) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 79), comprensivo delle relative condizioni di applicazione;

81) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali a premio annuo o unico;

82) condizioni speciali di carenza per l'assicurazione senza visita medica;

83) condizioni generali di polizza per assicurazione con visita medica in assenza del test HIV;

84) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe a capitale decrescente annualmente per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme a capitale con decrescenza sub-annuale;

85) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

86) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

87) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 86) e 87) l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Quindi per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4748

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1990

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 18 ottobre 1990 che hanno disposto per il 30 ottobre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,25 per i B.O.T a novantadue giorni, a L. 94,60 per i B.O.T a centottantadue giorni e a L. 89,00 per i B.O.T a trecentosessantacinque gorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,17 per i B.O.T a centottantadue giorni e a L. 88,30 per i B.O.T a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 360

90A4778

DECRETO 6 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza 14 febbraio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 357

90A4779

DECRETO 6 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza 15 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 358

90A4780

DECRETO 6 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 359

90A4781

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 ottobre 1990.

Adeguamento delle norme e tariffe relative agli incarichi di collaudo disposti per opere con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 2029/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985 con la quale si dispone che i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore per i lavori eseguiti con finanziamento a carico del fondo per la protezione civile siano determinati in base alla disciplina ed alle tabelle vigenti per le opere finanziate dalla Casse per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) come determinati dalla deliberazione commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985;

Viste le delibere n. 6637 del 19 ottobre 1988 e n. 8610 del 29 novembre 1989 del comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, subentrata alla soppressa cassa per il mezzogiorno, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti delle disposizioni relative al collaudo dei lavori finanziati dalla medesima Agenzia, ivi compresa la determinazione degli onorari da corrispondere ai collaudatori ed alle commissioni di collaudo di opere pubbliche;

Ravvisata l'opportunità di disporre il rinvio a tali nuove disposizioni in materia di collaudi, con riferimento alle opere finanziate a carico del Fondo per la protezione civile, e di prevedere altresì l'adeguamento automatico per le tariffe degli onorari per le prestazioni di collaudo alla disciplina che, anche in prosieguo di tempo, l'Agenzia disporrà;

Ritenuto di dover disporre che tale nuova disciplina si applichi a far data dal 19 ottobre 1988 per tutti gli incarichi ancora in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di collaudatori delle opere con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile sono determinati secondo la disciplina e la tabella vigenti per il collaudo delle opere finanziate dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e loro successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano a tutti gli incarichi ancora in corso alla suddetta data del 19 ottobre 1988.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione della presente ordinanza si fa riferimento a quanto disposto dalla circolare dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 26 marzo 1990, n. 012655.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4749

ORDINANZA 30 ottobre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serrara Fontana in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2030/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza del 30 luglio 1990, n. 1985/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1990, con la quale si assegna all'amministrazione provinciale di Napoli la somma di L. 500.000.000 a fronte di un progetto di risanamento statico del movimento franoso;

Vista la richiesta di un ulteriore finanziamento di L. 250.000.000, inoltrata dall'amministrazione provinciale di Napoli con nota del 21 settembre 1990, nella quale si evince l'urgenza di completare l'opera di consolidamento nella sua globalità a rischio di vanificare l'efficacia del precedente finanziamento e con la possibilità che l'intervento, così incompleto, incida negativamente sulla stabilità dell'intera pendice sovrastante l'abitato;

Ravvisata comunque la necessità di consentire un immediato intervento necessario al completamento delle opere più urgenti tese alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento per il completamento di lavori di consolidamento in atto tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Serrara Fontana di cui in premessa, è assegnata all'amministrazione provinciale di Napoli la somma di L. 250.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4750

ORDINANZA 30 ottobre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Barletta in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2031/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 24 settembre 1990 da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che ha accertato l'incombente periocolo per la pubblica è privata incolumità dovuto all'effetto erosivo del mare al piede della strada costiera, del poligono militare e del villaggio Fiumara;

Vista la nota n. 4007/20.2GAB datata 20 ottobre 1989 della prefettura di Bari con la quale si segnala una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica in località Fiumara nel comune di Barletta;

Vista la nota n. 30949 del 14 settembre 1990 del comune di Barletta con la quale si trasmette un progetto per il risanamento dei luoghi che sono stati oggetto del sopra citato sopralluogo, per un importo di L. 800.000.000;

Considerato che la suddetta opera è finalizzata a garantire l'incolumità pubblica e privata;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un immediato intervento teso all'eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Barletta, di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA POTENZA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le rispettive deliberazioni degli organi accademici;

Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 58 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, la normativa specifica delle scuole dirette a fini speciali in «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino», «utilizzazione zootecnica delle aree difficili», «tecnologia della produzione della carne», «meccanizzazione agricola», «agriturismo», «tecnica dell'irrigazione», «agrometeorologia».

NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 59. — Nell'Università degli studi della Basilicata - Potenza sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

1) tecnologia dell'allevamento ovino e caprino;
2) utilizzazione zootecnica delle aree difficili;
3) tecnologia della produzione della carne;
4) meccanizzazione agricola;
5) agriturismo;
6) tecnica dell'irrigazione;
7) agrometeorologia.

Art. 60. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 61. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 62. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 63. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 64. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 65. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 66. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 67. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 68. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 69. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Scuola diretta a fini speciali
in tecnologie dell'allevamento ovino e caprino

Art. 70. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze tecniche qualificate nel settore della produzione ovina e caprina.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino».

Art. 71. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e centosessanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture già disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 72. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 73. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 73. — Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti:

1° Anno:

1) anatomia e fisiologia degli ovini e dei caprini;
2) etnologia e valutazione morfo-funzionale degli ovini e dei caprini;
3) principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione;
4) miglioramento genetico e organizzazione della selezione;
5) foraggicoltura e gestione razionale dei pascoli;
6) strutture ed impianti per l'allevamento degli ovini e dei caprini.

2° Anno:

1) tecnologie dell'allevamento per la produzione del latte;
2) tecnologie dell'allevamento per la produzione della carne e della lana;
3) igiene dell'allevamento;
4) patologia ovina e caprina;
5) tecnologia casearia;
6) economia dell'azienda ovina e di quella caprina.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 74. — l'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 75. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni, sopralluoghi e stages pratici e ha durata di centosessanta ore.

Art. 76. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 77. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola è composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 78. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle aree difficili

Art. 79. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «utilizzazione zootecnica delle aree difficili» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree difficili.

La scuola rilascia il diploma in «utilizzazione zootecnica delle aree difficili».

Art. 80. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 81. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 82. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 82. — Gli insegnamenti impartiti, annuali o semestrali, come per ciascuno indicato:

1° Anno:

1) ecologia zootecnica (semestrale);

2) istituzioni di anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica (semestrale);

3) istituzioni di statistica e informatica zootecnica (semestrale);

4) legislazione zootecnica (semestrale);

5) miglioramento e gestione dei pascoli erbacei, arbustivi ed arborati (semestrale);

6) nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica (semestrale);

7) produzione e conservazione dei foraggi (semestrale);

8) zootecnica (semestrale).

2° Anno:

1) igiene e profilassi degli allevamenti (semestrale);

2) ingegneria genetica (semestrale);

3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (semestrale);

4) tecnica della riproduzione (semestrale);

5) tecniche di rilevamento topografico (semestrale);

6) zootecnia e agriturismo (semestrale),

ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale.

Elenco corsi opzionali (semestrali):

1) tecnica di produzione del latte nei bovini;
2) tecnica di produzione della carne nei bovini;
3) tecnica di produzione del latte negli ovini;
4) tecnica di produzione della carne negli ovini;
5) tecnica di produzione del latte nei caprini;
6) tecnica di produzione della carne nei caprini;
7) tecnica di allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;
8) tecnica di allevamento degli ungulati selvatici di interesse zootecnico;
9) tecnica di allevamento del tacchino;
10) acquacoltura;
11) tecnica di allevamento di specie minori;
12) tecnica di allevamento del cavallo;
13) elicicoltura.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 83. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 84. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di «management» e ha la durata di duecentocinquanta ore.

Art. 85. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 86. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 87. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne

Art. 88. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologia della produzione della carne», presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle metodologie, nelle tecniche e nella gestione degli allevamenti animali con prevalente indirizzo verso la produzione della carne.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologia della produzione della carne».

Art. 89. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentosettanta ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 90. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 91. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 91. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:

1° Anno:

1) anatomia;

2) fisiologia e biochimica delle produzioni animali;

3) miglioramento genetico;

4) istituzioni di nutrizione e alimentazione;

5) metodologia sperimentale e statistica;

6) conoscenza e valutazione degli animali;

7) chimica bromatologica e analisi;

8) produzione e conservazione dei foraggi;

9) lingua inglese.

2° Anno:

1) tecnologia della produzione bovina;

2) tecnologia della produzione suina;

3) tecnologia della produzione avicola;

4) tecnologia della produzione degli allevamenti minori;

5) mangimistica e legislazione;

6) igiene e profilassi negli allevamenti;

7) ostetricia, ginecologia e inseminazione artificiale;

8) zooeconomia e contabilità;

9) gestione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 92. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 93. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di «management» e ha la durata di duecentotrenta ore.

Art. 94. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 95. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 96. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in meccanizzazione agricola

Art. 97. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «meccanizzazione agricola» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche relative alla meccanizzazione in agricoltura.

La scuola rilascia il diploma in «meccanizzazione agricola».

Art. 98. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture già disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 99. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 100. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 100. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale:

1° Anno:

1) matematica;

2) elementi di fisica applicata;

3) agronomia generale;

4) coltivazioni erbacee ed arboree;

5) elementi fondamentali di meccanica agraria;

6) motori e macchine motrici agricole;

7) macchine operatrici agricole.

2° Anno:

1) macchine ed impianti per l'irrigazione;

2) meccanizzazione degli impianti zootecnici;

3) strutture ed impianti per le colture protette;

4) macchine per la lavorazione e conservazione dei prodotti;

5) risorse energetiche dell'azienda agricola;

6) economia e gestione dell'azienda agricola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 101. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attività sperimentali.

Art. 102. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale di progettazione per la meccanizzazione di un'azienda agricola ed ha la durata di ottanta ore.

Art. 103. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 104. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 105. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in agriturismo

Art. 106. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «agriturismo» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche relative all'agriturismo.

La scuola rilascia il diploma in «agriturismo».

Art. 107. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 108. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di agraria e lettere e filosofia cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 109.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 109. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale:

1° Anno:

1) fitogeografia;

2) elementi di paesaggistica;

3) tecnica alberghiera;

4) itinerari turistico-culturali;

5) tipologie e possibilità di riuso del patrimonio edilizio rurale;

6) giardinaggio;

7) legislazione nazionale e regionale sull'agriturismo;

8) inglese.

2° Anno:

1) gestione e compatibilità aziendale;

2) valorizzazione dei prodotti aziendali;

3) tecnica e conservazione dei prodotti aziendali;

4) tecnica della ristorazione;

5) frutticoltura;

6) spazi ricreativi attrezzati;

7) cartografia tematica;

8) inglese.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 110. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attività sperimentali.

Art. 111. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale di progettazione per l'organizzazione di un'azienda agricola per l'agriturismo, ed ha la durata di ottanta ore.

Art. 112. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 113. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti disposizioni universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 114. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione

Art. 115. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnica dell'irrigazione» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate.

La scuola rilascia il diploma in «tecnica dell'irrigazione».

Art. 116. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 117. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 118.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 118. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:

1° Anno:

1) elementi di matematica;
2) elementi di fisica del terreno;
3) elementi di chimica del terreno agrario;
4) elementi di agronomia generale;
5) elementi di idraulica agraria;
6) agrometeorologia;
7) biologia delle piante coltivate;
8) insegnamento opzionale.

2° Anno:

1) fisiologia delle piante coltivate;
2) coltivazioni irrigue;
3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture;
4) irrigazione e drenaggio;
5) metodi irrigui e qualità delle acque;
6) cartografia;
7) macchine ed automatismi per l'irrigazione;
8) insegnamento opzionale;
9) insegnamento opzionale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

1) patologia delle colture irrigue;
2) telerilevamento applicato all'agricoltura;
3) idrologia e pianificazione delle risorse idriche;
4) approvvigionamento, trasporto e consegna delle acque irrigue;
5) disegno tecnico per la progettazione irrigua.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 119. — L'attività pratica comporta: esercitazioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 120. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in una esperienza tecnica pratica nel settore ed ha la durata di ottanta ore.

Art. 121. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 122. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 123. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali in agrometeorologia

Art. 124. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «agrometeorologia» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche in materia, in grado di affrontare i problemi pratici connessi all'agrometeorologia.

La scuola rilascia il diploma in «agrometeorologia».

Art. 125. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 126. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti previsti dall'art. 127.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 127. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale:

1° Anno:

1) matematica e statistica;

2) fisica sperimentale;

3) meteorologia e climatologia;

4) agroinformatica;

5) agronomia generale;

6) elettronica per misure fisiche e biologiche.

2° Anno:

1) coltivazioni erbacee;

2) coltivazioni arboree;

3) agrometeorologia;

4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali;

5) ecologia vegetale agraria e forestale;

6) epidemiologia, diagnostica e terapia vegetale più due discipline opzionali.

Le discipline opzionali, tutte di durata semestrale, sono le seguenti:

1) pedologia;

2) fisiologia delle piante agrarie e forestali;

3) classificazione agronomica e cartografia del suolo;

4) micrometeorologia e microclimatologia degli ecosistemi forestali;

5) strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche.

Per la scelta delle discipline opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 128. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attività sperimentali.

Art. 129. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica ed ha la durata di cento ore.

Art. 130. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 131. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 132. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 4 aprile 1990

Il pro rettore: TRANFAGLIA

90A4742

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 28 febbraio 1989; del senato accademico del 21 aprile 1989; del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale con prot. n. 181 del 4 agosto 1989;

Vista la deliberazione n. 22 del 13 settembre 1989 del Consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio e 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 59 viene modificato nel senso che vengono inserite secondo l'ordine alfabetico le seguenti nuove scuole di specializzazione in:

caprinicoltura;
colture protette;
irrigazione;
valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

Dopo l'art. 85, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi alle suddette scuole.

Scuola di specializzazione in caprinicoltura

Art. 86. — È istituita una scuola di specializzazione in «caprinicoltura» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali, specifiche nel settore dell'allevamento caprino sotto l'aspetto tecnico-produttivo

La scuola rilascia il diploma in «caprinicoltura».

Art. 87. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta specializzandi.

Art. 88. — Concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 90. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 89. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, medicina veterinaria e scienze della produzione animale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 90. — Le materie di insegnamento, tutte annuali, sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia, fisiologia e valutazione morfo-funzionale dei caprini;
2) nutrizione e alimentazione dei caprini;
3) etnologia ed ambiente dei caprini;
4) genetica e miglioramento dei caprini;
5) fisiopatologia e tecnica della riproduzione;
6) miglioramento, gestione dei pascoli e foraggicoltura.

2° Anno:

1) tecnologia della produzione del latte;
2) tecnologia della produzione della carne;
3) ricoveri e meccanizzazione dell'allevamento caprino;
4) biochimica del latte, caseificazione e conservazione,

ed inoltre tre corsi opzionali.

Elenco corsi opzionali:

1) malattie infettive e parassitarie dei caprini;
2) dismetabolie nutrizionali dei caprini;
3) economia dell'azienda caprina e ottimizzazione della gestione;
4) commercializzazione dei prodotti caprini;
5) igiene degli allevamenti caprini.

Art. 91. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 92. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola di specializzazione in colture protette

Art. 93. — È istituita una scuola di specializzazione in «colture protette» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche tecniche ed economiche dell'attività agricola in ambiente protetto.

La scuola rilascia il diploma di specialista in «colture protette».

Art. 94. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 95. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e gli istituti di ortofloricoltura, agronomia e genio rurale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 96. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze forestali e agricoltura tropicale e subtropicale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 97. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) ecofisiologia;
2) floricoltura;
3) orticoltura;
4) tecnica di protezione;
5) tecnica di climatizzazione,

ed inoltre un corso opzionale.

2° Anno:

1) economia del mercato dei prodotti agricoli;
2) fitoiatria;
3) fitormoni e fitoregolatori;
4) malattia delle piante in ambiente protetto;
5) metodi e tecnica di lotta biologica integrata;
6) parassiti in ambiente protetto,

ed inoltre due corsi opzionali.

Elenco dei corsi opzionali:

1) fisiologia post-raccolta dei prodotti orticoli;
2) malattie non parassitarie;
3) tecnica di commercializzazione;
4) tecnica vivaistica in ambiente coperto;
5) tecniche agronomiche avanzate in ambiente protetto;
6) tecniche di coltivazione dei funghi.

Art. 98. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 99. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola di specializzazione in irrigazione

Art. 100. — È istituita la scuola di specializzazione in «irrigazione» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola si articola in due indirizzi:

a) colture irrigue;

b) progettazione e gestione di impianti di irrigazione.

Tali indirizzi sono attivati in relazione alle risorse disponibili.

La scuola ha il compito di dare una preparazione ed una qualificazione di elevata professionalità ai laureati che intendano esercitare la loro attività nei molteplici settori interessati alla pianificazione dell'irrigazione, alle tecniche colturali in irriguo ed alla regimazione ed utilizzazione dell'acqua in agricoltura.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «irrigazione».

L'indirizzo seguito sarà riportato sul diploma di studio.

Art. 101. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno trecento ore di insegnamento ed un minimo di centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ogni anno, per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 102. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria con annessi laboratori, campi sperimentali ed aziende agrarie sperimentali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 103. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in agricoltura tropicale e sub-tropicale ed in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 104. — Le materie di insegnamento, tutte annuali, sono le seguenti:

1° Anno (insegnamenti comuni ai due indirizzi):

1) complementi di matematica;
2) elementi di idraulica agraria;
3) agronomia I;
4) agronomia II;
5) meteorologia e climatologia agraria ed evapotraspirazione;
6) fisica del terreno agrario;
7) complementi di idraulica agraria;
8) metodi e parametri dell'irrigazione;
9) impianti e materiali per l'irrigazione;
10) colture irrigue (parte generale);
11) economia dell'irrigazione,

ed inoltre un corso opzionale scelto tra le discipline riguardanti le colture irrigue speciali (dal n. 10 al n. 16 dell'elenco dei corsi di insegnamento opzionali).

2° Anno (insegnamenti dell'indirizzo «colture irrigue»):

1) complementi di fisica del terreno;
2) fisiologia dell'acqua nella pianta;
3) complementi sulle colture irrigue I;
4) complementi sulle colture irrigue II,

ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.

Gli insegnamenti di complementi sulle colture irrigue I e II possono essere sostituiti da due corsi di insegnamento opzionali, tra quelli inclusi nell'apposito elenco dal n. 10 al n. 16.

2° Anno (insegnamenti dell'indirizzo «progettazione e gestione di impianti di irrigazione»):

1) costruzioni idrauliche agrarie I:
2) costruzioni idrauliche agrarie II;
3) tecnica della progettazione degli impianti;
4) gestione collettiva dell'irrigazione;

ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.

Elenco dei corsi di insegnamento opzionali:

1) complementi di chimica del terreno;
2) complementi di agronomia;
3) qualità delle acque per l'irrigazione;
4) uso del suolo e cartografia;
5) approvvigionamento idrico e pianificazione;
6) impianti speciali, problemi energetici ed automazione;
7) drenaggio dei terreni irrigui;
8) strumenti e metodi di misura per l'irrigazione;
9) patologia delle colture irrigue;
10) colture foraggere irrigue;
11) colture industriali irrigue;
12) risicoltura;
13) colture orticole irrigue;
14) colture arboree irrigue;
15) colture ornamentali e da fiore irrigue;
16) irrigazione delle colture protette;
17) analisi dei sistemi irrigui;
18) irrigazione ed impatto ambientale;
19) legislazione sulla bonifica e sulle acque;
20) pianificazione economica del territorio irriguo;
21) informatica e modelli riguardanti le colture irrigue.

Art. 105. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi di insegnamento opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività pratica e sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 106. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali

Art. 107. — È istituita la scuola di specializzazione in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali» presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

La scuola si articola nei seguenti sei indirizzi:

1) difesa e conservazione del suolo;
2) difesa e conservazione delle acque;
3) valutazione e gestione del territorio agricolo;
4) valutazione e gestione del territorio forestale;
5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate;
6) tecniche agricole ambientali.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali». L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel diploma di studio.

Art. 108. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede un impegno complessivo di seicento ore di cui quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate di laboratorio o di campagna e di eventuali viaggi di studio.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti di quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 109. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono gli insegnamenti specificati all'art. 111.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 110. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e in agricoltura tropicale e subtropicale, in possesso del diploma di abilitazione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 111. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (comune a tutti gli indirizzi):

1) ecosistemi naturali e antropizzati;
2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali;
3) legislazione e diritto ambientale;
4) pedologia;
5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici;
6) socio-economia delle risorse agro-forestali;
7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia.

2° Anno (indirizzo: «difesa e conservazione del suolo»):

1) analisi dei processi erosivi;
2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo;
3) degradazione chimica dei suoli;
4) geologia applicata;
5) interventi agronomici;
6) opere per la correzione dei torrenti;
7) stabilizzazione dei versanti;
8) opzionale;
9) opzionale;
10) opzionale.

2° Anno (indirizzo «difesa e conservazione delle acque»):

1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura;
2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali;
3) idrogeologia;
4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali;
5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura;
6) pianificazione degli interventi sistematori;
7) qualità delle acque per usi agricoli;
8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo;
9) opzionale;
10) opzionale.

2° Anno (indirizzo «valutazione e gestione del territorio agricolo»):

1) agrometeorologia;
2) economia delle risorse naturali e degli interventi;
3) geomorfologia;
4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo;
5) valutazione delle capacità e suscettività d'uso del territorio;
6) opzionale;
7) opzionale;
8) opzionale.

2° Anno (indirizzo «utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate»):

1) aridocoltura;
2) climatologia e meteorologia;
3) complementi di idrologia;
4) morfogenesi e stabilità territoriale;
5) socio-economia delle aree svantaggiate;
6) tecniche di rimboschimento nelle zone aride;
7) uso e gestione dei pascoli naturali;
8) valutazione delle capacità d'uso del territorio;
9) opzionale;
10) opzionale.

2° Anno (indirizzo: «valutazione e gestione del territorio forestale»):

1) aspetti socio-economici;
2) ecologia applicata;
3) meteorologia applicata;
4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale;
5) modellistica ecologica;
6) simulazione idrologica e previsione delle piene;
7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale;
8) opzionale;
9) opzionale.

2° Anno (indirizzo «tecniche agricole ambientali»):

1) ecofisiologia vegetale;
2) fitosociologia;
3) fitogeografia;

4) gestione e confronto della flora infestante;
5) lotta biologica integrata;
6) qualità e valore alimentare delle produzioni agrarie;
7) sistemi agricoli poli-colturali;
8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura;
9) opzionale.

Elenco dei corsi di insegnamenti opzionali:

1) analisi chimico-agraria;
2) chimica analitica agraria;
3) chimica e biochimica dei fitofarmaci;
4) classificazione agronomica dei suoli;
5) controllo dell'erosione;
6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli;
7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali;
8) influenza idrologica della vegetazione;
9) inquinamento da biotipi;
10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane;
11) microbiologia del suolo;
12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali;
13) modellistica del ciclo erosivo;
14) pianificazione degli interventi di sistemazione;
15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli;
16) prodotti chimici usati in agricoltura;
17) protezione dalle valanghe;
18) simulazione idrologica e previsione delle piene;
19) tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico del territorio;
20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;
21) valutazione chimico-agraria del suolo;
22) valutazione e controllo delle piene.

Ciascun anno accademico è suddiviso in due semestri. L'afferenza delle discipline a ciascun semestre è stabilita dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti.

Art. 112. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Lo specializzando dovrà inoltre svolgere, sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico.

La frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono obbligatorie.

Art. 113. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 27 settembre 1990

Il rettore: FONSECA

90A4752

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 1990.

Imposizione, a decorrere dall'esercizio 1991, alle società e agli enti con titoli ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, dell'obbligo di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ad una delle società iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. (Deliberazione n. 4955).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per le negoziazioni dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808 del 24 luglio 1990;

Visto, in particolare, l'art. 5, primo comma, del suddetto regolamento, come da ultimo modificato con la citata delibera n. 4808 del 24 luglio 1990, il quale, tra l'altro, condiziona l'ammissione alle negoziazioni nelle riunioni di uno o più mercati ristretti all'avvenuto conferimento da parte delle società o enti emittenti dell'incarico di revisione e certificazione ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Ritenuto che l'esigenza di assicurare le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili ed alle norme di legge sussista anche con riferimento alle società ed enti i cui titoli risultino ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto alla data di entrata in vigore della richiamata delibera n. 4808 del 24 luglio 1990;

Delibera:

Le società e gli enti i cui titoli risultino ammessi alle negoziazioni nelle riunioni di uno o più mercati ristretti alla data di entrata in vigore della delibera n. 4808 del 24 luglio 1990 sono tenuti a conferire ad una delle società iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, incarico di revisione e certificazione del bilancio a decorrere dall'esercizio sociale 1991.

La Commissione, fatta salva la previsione di cui all'art. 5, quarto comma, del richiamato regolamento, può sospendere o revocare l'ammissione del titolo alle negoziazioni qualora la società o ente emittente non osservi la prescrizione che precede.

Dell'avvenuto conferimento dovrà essere data immediata comunicazione alla Commissione mediante inoltro della documentazione indicata al punto *A*, n. 5, della propria delibera n. 4811 del 24 luglio 1990.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 24 ottobre 1990

Il presidente: PAZZI

90A4784

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1990), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1990, n. 318 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), recante: «Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente colpiti dall'invasione del Kuwait e dalla conseguente situazione di crisi determinatasi nel Golfo Arabico-Persico».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il titolo del decreto qui pubblicato è stato sostituito dalla legge di conversione con il testo soprariportato. Il titolo originario era così formulato: «Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico».

Art. 1.

1. Per l'attuazione di un piano di interventi bilaterali, concordati in sede comunitaria, a favore dei Paesi maggiormente *colpiti dall'invasione del Kuwait e dalla conseguente situazione di crisi determinatasi nel Golfo Arabico-Persico*, la dotazione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è incrementata di lire 180 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417 ***(a)***, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ***(b)***.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 417/1987 reca: «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti».

(b) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990 recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il

"Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A4788

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni ai titolari degli uffici consolari onorari in Dunedin (Nuova Zelanda), Patrasso (Grecia), Peterborough (Gran Bretagna) e Barquisimeto (Venezuela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Sergio Salis, agente consolare onorario in Dunedin (Nuova Zelanda), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Dunedin, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Wellington degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Wellington delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luciano Virgili, console onorario in Patrasso (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Etolia - Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Messenia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobile;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza, cui provvede il consolato d'Italia in Atene), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare sentita, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Atene;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983.

Roma, 22 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Leonardo Serluca, agente consolare onorario in Peterborough (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la parte settentrionale della contea del Cambridgeshire e la contea del Norfolk, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

g) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Londra;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Ines Vaccari San Miguel, vice console onorario in Barquisimeto (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Lara e i distretti Bruzual, Nirgua, Urachiche e Yaritagua dello Stato Yaracuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4758

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Lebole moda S.p.a.*, dal 31 dicembre 1988 *Manifatture lane G. Marzotto & Figli - Div. Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Ancona):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 30 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 11233/1.

2) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Lezzi comm. Francesco*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Expansa*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 6 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.r.l. Icarpef*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 5 marzo 1990 all'11 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Laterpuglia,* con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Cravattificio Contessa,* con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 25 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Effebi confezioni,* con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Sogene Lavori - S.G.I.,* con sede in Roma e stabilimenti di Napoli e Roma:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 30 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 30 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ital-legno,* con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.c.r.l. Olivercoop,* con sede in Cerignola (Foggia) e stabilimento di Cerignola (Foggia):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Calzaturificio Maylander,* con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990: dal 4 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Calzaturificio Basic,* con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Elettromeccanica Monsider,* con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Elettromeccanica Monsider,* con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ala Fantini,* con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Montefluos,* con sede in Milano e stabilimento di Bussi (Pescara):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.,* con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellini Paolo, con sede e stabilimento in Tricarico (Matera), è prolungata al 23 febbraio 1988.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 21 agosto 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografica Pompei, con sede e stabilimento in Pompei (Napoli), è prolungata al 30 ottobre 1988.

In favore della su indicata azienda si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, essendo l'azienda medesima in amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo di Angri (Salerno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 22 maggio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonit-Cetra - Industria fonografica S.p.a. ora Nuova Fonit Cetra S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 gennaio 1988.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 10 luglio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura Naj Oleari*, con sede in Milano, e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. ICEB Tecnacciaio*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 21 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Omar*, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e stabilimento di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, fino al 23 marzo 1988.

3) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 18 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 28 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. C.I.E.M.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 16 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 16 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Cantine cooperative riunite Regione siciliana*, con sede in Marsala (Trapani) e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 17 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede in Milano e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 20 luglio 1990, n. 11219.

3) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 14 febbraio 1991 al 17 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, frazione Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, frazione Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 3 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 luglio 1990, n. 11204.

8) *Soc. Fiat Geotech - Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena, limitatamente agli stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Tresigallo (Forlì):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Malcontenta (Venezia):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 7 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Gio Buton & C.*, con sede in Bologna;

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 23 maggio 1990 solo per lo stabilimento di Ponti sul Mincio (Mantova);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. S+L+H*, con sede in Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990 per il solo stabilimento di Pieve di Cento (Bologna);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. 3 M Italia - Gruppo 3 M Italia*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), solo per lo stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Ligron* ora *Giabs*, con sede in Milano e stabilimenti di Altopascio (Lucca) e Magazzino di Ponte Buggianese (Pistoia):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Tessitura Poma*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 29 maggio 1988 al 28 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986: dal 4 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Tessitura Poma*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 29 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986: dal 4 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè, frazione Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè, frazione Borche (Torino):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. I.D.T. De Coster*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Soc. Insa di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Soc. Insa di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Nuova N.P.B.*, con sede in Casale Corte-Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte-Cerro (Novara):

periodo: dal 25 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 novembre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore di cinquanta lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raina, sede legale Torino, sede amministrativa e stabilimento in Rivoli, occupati presso lo stabilimento di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 31 maggio 1990 al 30 giugno 1991.

90A4747

MINISTERO DEL TESORO

N. 210

Corso dei cambi del 26 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1134,500	1134,500	1135 —	1134,500	1134,500	1134,500	1135,010	1134,500	1134,500	1134,50
E.C.U.	1550,600	1550,600	1550,50	1550,600	1550,600	1550,600	1550,010	1550,600	1550,600	1550,60
Marco tedesco	748,530	748,530	749,10	748,530	748,530	748,530	748,550	748,530	748,530	748,53
Franco francese	223,680	223,680	224 —	223,680	223,680	223,680	223,650	223,680	223,680	223,68
Lira sterlina	2221,400	2221,400	2222 —	2221,400	2221,400	2221,400	2221,600	2221,400	2221,400	2221,40
Fiorino olandese	664,230	664,230	664,40	664,230	664,230	664,230	664,300	664,230	664,230	664,73
Franco belga	36,385	36,385	36,38	36,385	36,385	36,385	36,384	36,385	36,385	36,39
Peseta spagnola	11,947	11,947	11,98	11,947	11,947	11,947	11,951	11,947	11,947	11,95
Corona danese	196,220	196,220	196 —	196,220	196,220	196,220	196,220	196,220	196,220	196,22
Lira irlandese	2007,100	2007,100	2007 —	2007,100	2007,100	2007,100	2007 —	2007,100	2007,100	—
Dracma greca	7,418	7,418	7,41	7,418	7,418	7,418	7,417	7,418	7,418	—
Escudo portoghese	8,513	8,513	8,48	8,513	8,513	8,513	8,515	8,513	8,513	8,52
Dollaro canadese	973,600	973,600	972 —	973,600	973,600	973,600	973,300	973,600	973,600	973,60
Yen giapponese	8,881	8,881	8,88	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,89
Franco svizzero	886,400	886,400	887 —	886,400	886,400	886,400	886,400	886,400	886,400	886,40
Scellino austriaco	106,428	106,428	106,60	106,428	106,428	106,428	106,417	106,428	106,428	106,42
Corona norvegese	192,680	192,680	192,75	192,680	192,680	192,680	192,670	192,680	192,680	192,68
Corona svedese	202,220	202,220	202 —	202,220	202,220	202,220	202,170	202,220	202,220	202,22
Marco finlandese	315,250	315,250	314,25	315,250	315,250	315,250	315 —	315,250	315,250	—
Dollaro australiano	891 —	891 —	889 —	891 —	891 —	891 —	890 —	891 —	891 —	891 —

Media dei titoli del 26 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,175
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,325
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,575
» » » » 1- 7-1984/91	100,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,625
» » » »	1- 2-1985/92	100,450
» » » »	18- 4-1986/92	100,575
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,600
» » » »	19- 8-1987/92	101,400
» » » »	1-11-1987/92	100,575
» » » »	1-12-1987/92	100,300
» » » »	1- 1-1988/93	100,200
» » » »	1- 2-1988/93	100,050
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,550
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,675
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	100,075
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,550
» » » »	18-11-1986/93	99,300
» » » »	19-12-1986/93	99,450
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	99,125
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,975
» » » »	1- 9-1988/94	99,175
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,375
» » » »	1- 1-1990/95	99,500
» » » »	1- 3-1990/95	98,550
» » » »	1- 2-1985/95	99,825
» » » »	1- 3-1985/95	98,150
» » » »	1- 4-1985/95	97,975
» » » »	1- 5-1985/95	98,025
» » » »	1- 6-1985/95	98,100
» » » »	1- 7-1985/95	98,950
» » » »	1- 8-1985/95	98,225
» » » »	1- 9-1985/95	98 —
» » » »	1-10-1985/95	98,250
» » » »	1-11-1985/95	98,250
» » » »	1-12-1985/95	98,400
» » » »	1- 1-1986/96	98,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,350
» » » »	1- 2-1986/96	98,575
» » » »	1- 3-1986/96	98,575
» » » »	1- 4-1986/96	98,500
» » » »	1- 5-1986/96	98,500
» » » »	1- 6-1986/96	98,825
» » » »	1- 7-1986/96	98,400
» » » »	1- 8-1986/96	98,050
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	96,275
» » » »	1-11-1986/96	96,375
» » » »	1-12-1986/96	96,425
» » » »	1- 1-1987/97	96,400
» » » »	1- 2-1987/97	96,500
» » » »	18- 2-1987/97	96,475
» » » »	1- 3-1987/97	96,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,250
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,700
» » » »	1- 7-1987/97	96,350
» » » »	1- 8-1987/97	95,950
» » » »	1- 9-1987/97	96,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,975
» » »	9,25%	1-12-1990	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,800
» » »	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,225
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,675
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,100
» » »	12,50%	1-10-1993	98,500
» » »	12,50%	1-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,200
» » »	12,50%	17-11-1993	97,875
» » »	12,50%	1-12-1993	97,825
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	101,200
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,975
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,150
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,375
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M26100

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		169.495.026.697		
Gestione di bilancio	Entrate finali	266.725.968.755.779		— 91.255.721.676.543
	Spese finali		357.981.690.432.322	
	Rimborso di prestiti		88.867.283.617.702	
	Accensione di prestiti	137.523.679.160.277		
	TOTALE	404.249.647.916.056	446.848.974.050.024	— 42.599.326.133.968
Decreti ministeriali di scarico			42.967.407	42.967.407
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.957.451.946.700.187	1.912.839.630.939.400	+ 44.612.315.760.787
	Crediti di tesoreria	582.142.444.998.449	584.100.295.974.172	— 1.957.850.975.723
	TOTALE	2.539.594.391.698.636	2.496.939.926.913.572	+ 42.654.464.785.064
	TOTALE COMPLESSIVO	2.944.013.534.641.389	2.943.788.943.931.003	
Fondo di cassa al 30 settembre 1990			224.590.710.386	
	TOTALE A PAREGGIO	2.944.013.534.641.389	2.944.013.534.641.389	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 30 settembre 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento – peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	224.590.710.386	+ 55.095.683.689
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	213.925.468.500.077	+ 1.957.850.975.723
TOTALE	212.137.112.551.051	214.150.059.210.463	+ 2.012.946.659.412
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	746.933.631.778.204	— 44.612.315.760.787
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.184.203.466.366	— 532.783.572.567.741	— 42.599.369.101.375

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 settembre 1990: L. 1.413.402

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	215.666.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	50.309.968.755.779 *				
ENTRATE CORRENTI	265.975.968.755.779 *	TITOLO I — Spese correnti	316.154.131.456.262	Risparmio pubblico	- 50.178.162.700.483 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	750.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	41.827.558.976.060		
ENTRATE FINALI	266.725.968.755.779	SPESE FINALI	357.981.690.432.322	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 91.255.721.676.543
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	88.867.283.617.702		
ENTRATE FINALI	266.725.968.755.779	SPESE COMPLESSIVE	446.848.974.050.024	Ricorso al mercato	— 180.123.005.294.245
TITOLO IV — Accensione di prestiti	137.523.679.160.277				
ENTRATE COMPLESSIVE	404.249.647.916.056	SPESE COMPLESSIVE	446.848.974.050.024	Saldo di esecuzione del bilancio	— 42.599.326.133.968

Dati provvisori

90A4770

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa			1.916.041.962.736			
II In deposito all'estero			18.946.346.914.503	20.862.388.877.239		
CREDITI IN ORO (FECoM)				7.190.480.752.405		
CASSA				7.567.379.337		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
— ordinario		332.484.992.882				
— ammassi		2.448.165.751.972	2.780.650.744.854			
II Anticipazioni:						
— in conto corrente		2.226.136.428.766				
— a scadenza fissa		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		1.454.998.975.000	3.681.135.403.766			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione				6.461.786.148.620		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU			10.075.734.580.768			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise		2.757.506.419				
— corrispondenti in conto corrente		1.500.792.211.943				
— depositi vincolati		417.626.345.000				
— diverse		1.291.968.994.901	3.213.145.058.263	13.288.879.639.031		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				2.885.253.635.285		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			64.718.461.668.545			
II — Conti speciali			3.055.941.759.618	67.774.403.428.163		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				66.058.243.057.808		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				440.932.381.064		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità		55.476.554.218.285				
— per investimento delle riserve statutarie		1.934.970.096.780				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		2.179.259.367.106	59.590.783.682.171			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie		135.872.940.003				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		822.980.157.385	958.853.097.388			
III Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	150.696.900.836	150.981.114.503				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	39.494.214.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	30.576.637.048	70.070.851.637				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	420.394.956.192					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	384.765.253.382	805.160.209.574	1.026.212.175.714	61.575.848.955.273		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici			1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			198.417.139.620	1.933.534.885.244		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				26.388.338.335		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			108.507.326.438			
II — Impianti			219.810.841.526			
III — Monete e collezioni			707.195.088	329.025.363.052		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati		47.023.109.911				
— in allestimento		18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Debitori diversi			423.393.467.370			
IV — Altre			1.523.126.346.826	2.012.200.423.291		
RATEI				2.781.705.577.613		
RISCONTI				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO				7.899.709.259.421		
			L.	262.028.348.101.181		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia		5.904.903.545.918				
— altri		1.331.988.341.845.434	1.337.893.245.391.352			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni		14.700.623.000				
— esteri		6.823.595.975.945	6.838.296.598.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			1.017.240.443.394			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli		3.348.208.500.000				
— corrispondenti interni		—				
— corrispondenti esteri		4.950.000.000.000	8.298.208.500.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli		170.000.000.000				
— valute e lire		4.950.000.000.000	5.120.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute		430.088.410.000				
— lire a fronte vendite di valute		613.147.987.020				
— acquisti di titoli		—				
— lire a fronte vendite di titoli			1.043.236.397.020			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			97.502.900.300	1.360.307.730.231.011		
			TOTALE . . . L.	1.622.336.078.332.192		

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A4771

30 settembre 1990

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziale	Totale	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			65.055.019.886.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			625.331.261.647		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.219.153.890	1.219.153.890		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			337.255.336.587		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			18.933.376.134		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		120.806.679.676.874			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		8.865.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		4.457.192.746			
V — *Per debordo del massimale sugli impieghi*	»		—			
VI — Altri	»		86.418.218.183	120.897.570.775.567		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.055.941.759.618		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		4.140.738.303			
II — Conti dell'estero in lire	»		308.878.302.762	313.019.041.065		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.075.734.387.690		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			295.422.313.515		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.290.876.470.935			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		179.754.334.984			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — *Assicurazione danni*	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.564.869.372			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	42.770.318.324.407		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			90.401.585.599		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			133.788.522.619		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		334.925.539.608			
II — Altre	»		2.783.268.197.905	3.118.193.737.513		
RATEI	L.			195.156.098.564		
RISCONTI	»					
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»					
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			10.356.086.427.464		
	L.			262.028.348.101.181		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.337.893.245.391.352			
II — Titoli e valori presso terzi	»		6.338.296.598.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.017.240.443.394			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	3.348.208.500.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	8.298.208.500.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	170.000.000.000				
— corrispondenti interni	»					
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.120.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	430.088.410.000				
— vendite di valute	»	613.147.987.020				
— lire a fronte acquisti di titoli	»					
— vendite di titoli	»		1.043.236.397.020			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		97.502.900.300	1.360.307.730.231.011		
TOTALE	L.			1.622.336.078.332.192		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata dalla società ing. Leone Tagliaferri & C. S.p.a. ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 26 settembre 1990, non ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1989, n. 181, la sussistenza della situazione di ristrutturazione aziendale dell'impresa ing. Leone Tagliaferri & C. S.p.a., con sede in Milano ed unità di Cusano Milanino (Milano), a decorrere dal 1° gennaio 1989.

90A4775

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000